



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Petra
Uliana,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 3842 /2015 promossa con atto di citazione da:

FALLIMENTO ;
attore
contro

BANCA ;
convenuta

OGGETTO: azione revocatoria fallimentare;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio di precisazione delle conclusioni
depositato telematicamente, del quale è stata prodotta copia di cortesia
all'udienza del 20/4/2017.

FATTO E DIRITTO

La curatela del Fallimento in liquidazione ha convenuto
in giudizio Banca chiedendo al Tribunale di
dichiarare l'inefficacia del pagamento di euro 15.813,03 incamerato dalla
Banca in data 12/4/2012, mediante l'escussione di un pegno su deposito
titoli.



Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Banca
per il tramite della procuratrice

contestando la revocabilità dell'atto di escussione della garanzia pignorizia, atteso che l'atto costitutivo del pegno prevedeva la facoltà per la Banca, in caso di inadempimento, di vendere i titoli e di utilizzare il ricavato per ripianare lo scoperto sul conto corrente. La Banca aveva conseguentemente incamerato il controvalore dei titoli ex art. 56 l.f., riducendo l'esposizione debitoria della fallenda società. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 20/4/2017.

E' incontestato che la società , fallita in data 18/6/2014, in data 10/5/2012, a garanzia di un affidamento per euro 100.000,00, ha costituito in pegno dei titoli per il valore di euro 15.000,00,00. Nell'atto costitutivo del pegno era prevista la facoltà per la banca, in caso di inadempimento, di vendere i titoli e di imputare le somme ricavate ad estinzione o a decurtazione delle spese, degli interessi e del capitale relativi alle obbligazioni garantite, dando comunicazione al debitore (art. 8 e 10 del contratto prodotto sub doc. 4, Fall.).

Con missiva del 13/3/2017, la Banca ha comunicato alla società che, a seguito della precedente raccomandata di data 9/12/2013, aveva provveduto a vendere i titoli esistenti nel deposito, utilizzando il ricavato per ripianare parzialmente l'esposizione debitoria.

E' incontestato che, già nel dicembre del 2013, la Banca avesse intimato alla società la decadenza dal beneficio del termine. Venuto meno il beneficio, il credito della Banca è divenuto immediatamente esigibile.



E' pacifico, quindi, l'inadempimento dell'obbligazione garantita dal contratto di pegno e l'escussione della garanzia a fronte dello specifico credito per il quale era stata concessa.

Ciò posto in fatto, si osserva in diritto quanto segue.

Giova innanzitutto rammentare in che cosa si sostanzia il pegno irregolare.

Caratteristica essenziale del pegno irregolare è che oggetto del pegno sia un bene (o una pluralità di beni) considerato fungibile per natura o per il quale sia stata conferita al creditore la facoltà di disposizione. Con la conseguenza che la proprietà del bene dato in pegno, invece che rimanere, come di regola, in capo al datore del pegno, passa immediatamente al creditore pignoratizio (cfr. ex multis. Cass. n. 16618/16).

Nel caso in esame, alla Banca era stato espressamente conferito il potere di disporre dei titoli dati in garanzia, sicché la fattispecie deve essere qualificata come pegno irregolare, con conseguente possibilità di compensazione ex art. 56 l.f. (o ex art. 1241 c.c.) con il credito da essa vantato nei confronti della correntista.

A tale qualificazione non osta la previsione contrattuale che subordina la facoltà della Banca di vendere i titoli alla circostanza che la società sia inadempiente.

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, sent. n. 7563/2011, affrontando un caso ove era prevista una clausola analoga: *"il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso d'inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della*



scadenza del credito garantito" (v. anche Trib. Tv, sent. 12/4/2016, Pres. Fabbro, Rel. Uliana).

A disparte la sentenza Cass. n. 18957/2011 pronunciata dalla sezione lavoro in materia di ordinanze di ingiunzione, la giurisprudenza richiamata dal Fallimento riporta la tesi (pacifica) che il pegno debba essere qualificato come irregolare qualora sia stato concesso alla banca il potere di disporre, senza affrontare la questione della natura del pegno ove sia prevista la clausola dell'inadempimento. la sentenza n. 18957/2011 riguarda Lo strumento tipico di realizzazione della garanzia pignorizia, secondo la Corte di Cassazione, va individuato nella compensazione, che opera quale modalità sostitutiva del congegno satisfattivo del pegno regolare, strutturalmente inapplicabile al pegno irregolare (v. Cass. n. 5111/2003; Cass. n. 930672006, Cass. n. 26154/2006).

L'accertamento dell'inesistenza di rimesse revocabili, stante la legittimità dell'escussione, comporta la superfluità del vaglio soggettivo della *scientia decoctionis*.

La domanda proposta dal fallimento va dunque rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dei valori di cui al d.m. 55/2014.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

rigetta la domanda proposta dall'attore;

condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, quantificate in euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Treviso, 18 luglio 2017



Il Giudice

dott.ssa Petra Uliana

www.avvocatoticozzi.it

